

D.D. n. _____ prot. n. ____ del _____

Oggetto: Indizione elezioni delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli dei

Corsi di Laurea del Dipartimento di Matematica e Fisica

IL DIRETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;

Visto l'art. 33, comma 4, dello Statuto, disciplinante la composizione dei Consigli di Corsi di Studi, il quale afferma che, oltre ai docenti di ruolo, partecipa una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al Corso di Studio pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio;

Visto il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e ss.mm.ii.;

Visto il D.D. 67/2024 del 03/04/2024 con il quale sono state nominate la rappresentanza studentesche in seno ai Consigli di corso di laurea attivi presso il Dipartimento di Matematica e Fisica:

- CCSA in Matematica
- Fisica
- Data Analytics
- Physics
- Data Science

Visto l'art. 108, comma 3, del vigente Regolamento Elettorale, ai sensi del quale il Direttore del Dipartimento, con il provvedimento di indizione, indica:

- il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
- il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
- gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
- le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca e il numero delle preferenze esprimibili (pari a 1/3 degli eletti);
- i membri della commissione elettorale;
- il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
- la data della votazione che deve essere compresa tra il sessantesimo e il settantesimo giorno dalla emanazione del provvedimento;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

Art. 1 - Indizione

Sono indette le elezioni per la designazione di:

- n. 6 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio Aggregato in Matematica
- n. 4 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Laurea in Fisica
- n. 3 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Physics
- n. 3 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Laurea in Data Analytics;
- n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Laurea in Data Science;

Art. 2 - Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di

voto, in forma elettronica (e-voting).

Il gestore tecnico dell'elezione è il dott. Stefano Angelone, in servizio presso il Dipartimento di Matematica e Fisica (supplente dott. Angelo Santangelo).

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'ufficio competente per l'elezione è alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Dipartimento di Matematica e Fisica sita in viale Lincoln, 5 – 81100 Caserta (CE).

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti:

- l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il 14° giorno precedente la data fissata per l'elezione, al corso di studi;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti del corso di studi che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui al successivo art. 110, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

L'elenco degli aventi diritto al voto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento 12 giorni prima delle votazioni.

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all'elettorato esclusi dall'elenco possono effettuare segnalazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Matematica e Fisica entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione.

Art. 4- Presentazione e sottoscrizione delle liste di candidati

Le candidature devono essere contenute in liste. Il numero minimo di candidati da inserire nelle liste deve corrispondere al numero minimo di rappresentanti degli studenti da eleggere più una unità.. Le liste possono prevedere un numero massimo di candidati corrispondente al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, **entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni.**

Le liste vanno presentate presso la Segreteria amministrativa del dipartimento, sita al 1 piano negli orari di apertura al pubblico.

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede la data di acquisizione attestata dalla struttura accettante.

Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione, da riprodurre anche su supporto magnetico.

I candidati devono indicare, nel modello predisposto dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Matematica e Fisica: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.

Le liste devono essere corredate da un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto.

Ciascuno studente non candidato può appoggiare la presentazione di una sola lista.

La modulistica necessaria sarà in distribuzione, oltre che presso l'ufficio anzidetto, anche sul sito web del Dipartimento.

Art. 5 – Commissione elettorale di Dipartimento

La Commissione elettorale di Dipartimento sarà stabilita con successivo provvedimento, da pubblicare sul sito web del Dipartimento.

Art. 6 – Verifica delle liste e delle candidature

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle relative firme di appoggio, l'ufficio competente procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione.

L'ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili l'ufficio competente invita i presentatori delle liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

L'ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.

L'ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del dipartimento.

Eventuali errori ed omissioni nella composizione delle predette liste di candidati potranno essere segnalati alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Matematica e Fisica entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione.

Art. 7 – Data, orario e modalità delle votazioni

Le votazioni avranno luogo in presenza presso l'aula I,, presso il seggio all'uopo costituito con successivo provvedimento, nei giorni

04/06/2026, dalle ore 09:00 alle ore 14:00;

05/06/2026, dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Ciascun elettore potrà esprimere **una sola preferenza**.

L'elezione sarà valida se vi prenderà parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.

Art. 7 – Proclamazione e nomina degli eletti

Alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la procedura prevista dagli artt. 11 e 111 del Regolamento Elettorale di Ateneo.

La proclamazione è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, da pubblicarsi sul sito internet del dipartimento.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il direttore del dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

Le componenti elettive degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 8 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul sito web di Ateneo (sezione Elezioni).

Caserta, data del protocollo

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Alessio Russo